

Molestia – Effetti della condotta nella altrui sfera privata – Irrilevanza delle ragioni della condotta molesta quando le modalità siano insopportabili

Il reato di molestia di cui al 660 cp deve ritenersi integrato ogniqualvolta una condotta sia oggettivamente idonea ad interferire in maniera fastidiosa o inopportuna nella altrui vita privata o di relazione, con i caratteri di una invadenza arrogante e persistente (petulanza) o per motivi parimenti riprovevoli e comunque dagli effetti non graditi, anche in assenza di abitudine, purché l'azione sia caratterizzata da un agire pressante e indiscreto. Le pulsioni o le ragioni che hanno determinato l'agente all'azione non assumono alcun rilievo, sussistendo il reato anche quando la molestia sia finalizzata all'esercizio di una propria pretesa ragione, allorché ciò avvenga con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie.

N. 52/14 Reg. Gen.

N. 892/11 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità _____

N. 1016/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 9/7/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Maria Grazia Ianniello, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX- libero -

PRESENTE

IMPUTATO

contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., perché, mediante il telefono cellulare a lui in uso, per petulanza o altro biasimevole motivo in luogo pubblico, arrecava molestia e disturbo a R. inviando alcuni sms sull'utenza telefonica in uso al medesimo, scrivendogli "Ti stai mettendo in una situazione che non hai idea, domani chiamo la Maria", "Inizia a salutare tua moglie e i figli", "Salutami tua figlia la vedo quasi ogni giorno, non è niente male, tanto è pratica come la mia donna", "Non chiamare vengo a cercarti".

In Novara (NO), il 30 aprile 2010.

Le parti hanno concluso come segue:

PM.: assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p..

L'Avv. M.G. Ianniello per l'imputato: assoluzione, in subordine anche ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p..

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui alla rubrica.

Regolarmente presente in giudizio l'imputato, all'odierna udienza si è proceduto al pubblico dibattimento, per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dal PM, è stato assunto l'esame testimoniale della P.O. R. .

Sicché, indicati ex art. 511 co. 5° c.p.p. gli atti utilizzabili ai fini della decisione, le parti hanno discusso la causa, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze probatorie, deve senz'altro pervenirsi alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Invero, R. ha anzi tutto dichiarato di conoscere da tempo XXX, con il quale già in passato aveva avuto dei contrasti siccome una volta, nel febbraio 2010, trovandosi al bar della Stazione F.S. profferiva una battuta provocatoria su alcune ragazze presenti non sapendo che tra queste vi fosse la fidanzata dell'imputato, per cui quest'ultimo l'aggrediva rompendogli gli occhiali e la dentiera, cagionandogli nell'occorso lesioni alla bocca poi suturate con sette punti.

Presentata querela per tali fatti contro XXX, successivamente egli decideva di rimetterla evitando ogni strascico giudiziario.

Il 30.4.2010, recatosi in un locale sito a Novara, viale Manzoni, perché doveva saldare una cena fatta con alcuni amici il giorno precedente, la P.O. rinveniva colà XXX.

Costui iniziava ad insultarlo e minacciarlo, seguitando poi in tale condotta inviandogli sms sul cellulare, anche allorché la vittima si trovava in Questura per denunciarlo nuovamente.

In effetti, l'imputato era adirato con lui a causa di una vecchia relazione che R. aveva avuto nel 2004/05 con la sua nuova compagna di nome V, e perché la stessa P.O. l'aveva schernita osservando sul suo conto "quelle là uno più o uno meno la danno".

In effetti, terminata quella breve relazione, la predetta donna nel 2009/10 veniva a fare i servizi a casa di R. in quanto la moglie era invalida al 100%, venendo regolarmente pagata per le prestazioni eseguite senza che vi fosse alcun altro rapporto con la P.O..

Sicché, quello stesso giorno l'imputato gli inviava oltre una decina di messaggi telefonici in continua successione (cfr., tabulati telefonici in atti) scrivendogli, tra l'altro "conosco tua figlia, semmai la mando insieme alla mia compagna", "non cercarmi perché ti verrò a pigliare io", "Ti stai mettendo in una situazione che non hai idea, domani chiamo la Ma. (facendogli capire che avrebbe riferito alla moglie dalla P.O. la pregressa relazione che lui aveva avuto con la donna di servizio)", "Inizia a salutare tua moglie e i figli (facendogli capire che lo avrebbe ammazzato)", "Salutami tua figlia, la vedo quasi ogni giorno, non è niente male, tanto è pratica come la mia donna", ingenerando in lui uno stato di forte disagio psicologico e di paura.

Così sinteticamente delineati i fatti per cui si procede, deve rilevarsi che le prove raccolte consentono di pervenire alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato in ordine ai fatti commessi in danno della P.O. R.

Invero, costituisce *jus receptum* che la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può essere, pure da sola, assunta come fonte

di prova sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, 26.10.2011 n. 2358; Cass. pen., sez. III, 5.4.2007 n. 14182; Cass. pen., sez. III, 20.11.2008 n. 43339).

In particolare, le dichiarazioni di un testimone ove anche si tratti della persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltretutto avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone.

Pertanto, ferma la necessità di sottoporre ad attento vaglio critico la deposizione della P.O., non è per converso necessario che la stessa debba trovare conferma in rigorosi riscontri oggettivi, e ciò tanto più allorché – come nel caso di specie – costei non si sia costituita parte civile (cfr., Cass. pen., sez. IV, 1.2.2011 n. 19668; Cass. pen., sez. VI, 20.12.2010 n. 4443).

Tanto premesso, alla luce delle emergenze istruttorie deve ritenersi che non sussistano riserve in ordine alla ricostruzione dei fatti contestati, laddove la vittima, anche a distanza di alcuni anni, ha reso, in modo assolutamente coerente e completo, una chiara, logica e dettagliata descrizione della loro dinamica.

L'intrinseca credibilità del racconto, la spontaneità e genuinità della fonte dimostrata dall'immediatezza della denuncia-querela sporta alle FF.OO., l'assenza di qualsiasi plausibile motivo strumentale o persecutorio tanto che per il più grave episodio delle lesioni la P.O. rimetteva subito la querela, l'attendibilità soggettiva desumibile sia dalla diretta percezione degli eventi che dalla risolutezza, precisione e assenza di animosità (R. ha dichiarato di voler soltanto giustizia per i fatti occorsi) manifestate nel corso dell'esame, conferiscono piena pregnanza probatoria alla deposizione della vittima.

Anche sul piano logico risulta verosimile la ricostruzione del fatto rassegnata dalla P.O. posto che la pregressa relazione sentimentale con la di lui compagna, associata al recente sconveniente apprezzamento su costei e alla presenza in casa della donna, forniscono una plausibile spiegazione del contesto motivazionale e psicologico che spingeva l'imputato all'azione intensamente pervasiva e molesta contro la P.O..

In tale senso appaiono del tutto coerenti e credibili le espressioni attribuite da R. all'imputato, che evocano sentimenti di forte rivalsa e antagonismo sentimentale, con chiare allusioni alle vicende della sua compagna e provocazioni rispetto alla moralità della figlia della P.O..

Peraltro, le risultanze dei tabulati telefoni del traffico occorso il giorno 30.4.2010 costituiscono uno specifico riscontro rappresentativo alla versione rassegnata da R. .

Infatti, dal traffico storico sull'utenza in uso all'imputato n. [REDACTED] emerge che dalle h. 18,29 alle h. 21.53 del 30.4.2010 da tale telefono venivano inviati 14 sms su quella in uso alla P.O. n. [REDACTED].

Orbene, la fattispecie di reato contestata punisce chi, per petulanza o per altro biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, reca molestia o disturbo ad altri.

La condotta, così come tipizzata, oltre ad essere contraddistinta dal requisito della pubblicità ovvero dall'uso del telefono (anche mediante invio di SMS, cfr., ex multis, Cass. pen., sez. I, 24.6.2011 n. 30294), deve essere oggettivamente idonea ad interferire nell'altrui vita privata o vita di relazione, laddove per molestia si intende un'azione che altera fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, mentre il disturbo consiste in tutto ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione di una persona.

Per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, connotato da insistenza anche dopo essersi accorto che quella condotta non è gradita.

Invece, per biasimevole motivo deve intendersi ogni motivo diverso dalla petulanza che sia del pari riprovevole in se stesso e in relazione alla qualità della persona molestata, e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza.

Segnatamente, il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione e di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente carattere della petulanza, che consiste in un modo da agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella altrui sfera privata (cfr., Cass. pen., sez. I, 7.11.2013 n. 3758).

Anche pochi ed isolati SMS inviati in un circoscritto arco temporale possono integrare il reato de quo avuto riguardo alle motivazioni e contenuto dei messaggi e alle relazioni tra le parti.

Nel caso di specie, non c'è dubbio che, viepiù avuto riguardo alla sperimentata personalità violenta dall'imputato (episodio del febbraio 2010) e alle minacce verbali rivolte nel corso dell'incontro personale intervenuto nel locale di via Manzoni, gli SMS insistentemente inviati alla P.O. fino ad ora tarda erano idonei a turbare e molestare la vittima per motivi inutilmente polemici e strumentali, che costituivano pura occasione di far valere il proprio antagonismo.

Peraltro, l'elemento soggettivo del reato in questione consiste nella coscienza e volontà della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole. Essendo il reato punito a titolo di dolo, non possono assumere alcun rilievo le pulsioni o le ragioni che hanno determinato l'agente all'azione, in quanto il reato sussiste anche se si arreca molestia o disturbo alle persone allo scopo di esercitare una propria pretesa ragione, allorché ciò si faccia – come nel caso di specie – con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie.

Del resto, la circostanza che la P.O. si fosse precipitata subito in Questura per denunciare quanto stava accadendo (telefonate moleste e minacciose) dimostra oggettivamente lo stato psicologico di disturbo e inquietudine patito per effetto di quelle telefonate.

Perfezionatosi il reato, non sussiste alcuna seria ragione per cui concedere all'imputato le attenuanti generiche, potendo ogni concreta esigenza di adeguatezza della pena trovare equo soddisfacimento nell'ambito dei limiti editali della fattispecie, limitando la sanzione alla pena pecuniaria.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di €. 200 di ammenda.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali precludono la concessione di qualsivoglia beneficio di legge.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiara XXX colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di €. 200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Novara, lì 9.7.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone